

Zeitschrift: Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss review of architecture, engineering and urban planning
Herausgeber: Società Svizzera Ingegneri e Architetti
Band: - (2013)
Heft: 2: Giardini periferici

Vereinsnachrichten: Comunicati SIA

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Hans Rudolf Spiess*

La revisione della Norma SIA 118

Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Norma SIA 118 «Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione». L'articolo seguente mostra le modificazioni apportate a questa base contrattuale essenziale per il settore della costruzione in Svizzera e spiega le ragioni che hanno indotto la Commissione SIA 118 a rinunciare a una revisione totale, benché la norma risalga al 1977.

La Norma SIA 118 *Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione*, risalente al 1977, è la base contrattuale di riferimento per il settore svizzero della costruzione. La norma è considerata ampiamente equilibrata e contempla un certo numero di articoli che hanno dato adito a una giurisprudenza delle più alte istanze. In oltre trent'anni di esistenza, sono state apportate alla norma soltanto due modificazioni di minore importanza: nel 1991 le disposizioni sul «periodo di garanzia» sono state precisate in tre note a piè di pagina e nel 1995 il termine «ICA» è stato sostituito con «IVA», al momento dell'introduzione di quest'ultima. Altri sviluppi del diritto dei contratti nel settore della costruzione non sono per contro stati integrati nell'edizione 1977/1991, nella fattispecie la Legge sugli acquisti pubblici (LAPub) e il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), il ritiro della Norma SIA 117 relativa in particolare alla procedura per l'inoltro delle offerte e il regolamento SIA 153 concernente il concorso di appalto, la sostituzione pressoché completa del procedimento di computo e verifica delle quantità con i metodi basati su indici, così come la garanzia della qualità. Nel novembre del 2005, la Commissione centrale per le norme e i regolamenti, (ZNO) ha incaricato la Commissione SIA 118 di riesaminare la Norma SIA 118 (1977/1991), determinare gli aggiornamenti necessari e proporre una richiesta di revisione. La Commissione centrale ha inoltre precisato che doveva essere mantenuto l'equilibrio tra gli interessi dei committenti e quelli degli imprenditori, punto forte della Norma SIA 118. L'obiettivo non consisteva quindi in una revisione totale, bensì nel procedere a una revisione «morbida» che non andasse a intaccare l'articolazione e la sostanza della norma, ormai consolidate.

Modificazioni

Articolazione: la nuova Norma SIA 118 (2013) riprende la numerazione degli articoli dell'edizione del 1977. Gli articoli da 69 a 82, concernenti il calcolo del rincaro secondo il procedimento di computo e verifica delle quantità, sono stati abrogati, senza essere sostituiti.

Parti: il termine «Parti contraenti» è stato modificato in «Parti», con l'intento di sottolineare il fatto che il contratto di appalto è un contratto bilaterale che concerne interessi a priori divergenti. Con questa nuova denominazione, tale aspetto dovrebbe risultare evidente anche ai committenti meno esperti.

Periodo di reclamo dei difetti: il cambiamento più palese è la sostituzione del termine «Periodo di garanzia» con quello di «Periodo di reclamo dei difetti». Si è deciso di apportare tale modificazione per evitare confusione tra il periodo di garanzia e il termine di prescrizione.

La garanzia solidale per la responsabilità dei difetti dell'opera deve essere fornita per due anni (periodo di reclamo), fino a che i difetti segnalati prima della scadenza del termine non siano stati completamente eliminati. Il testo normativo riprende dunque il contenuto della nota a piè di pagina presente nell'edizione 1991. Tale regolamentazione è una risposta, a mo' di compromesso, alla vecchia diatriba sollevata dai giuristi sull'interpretazione dell'articolo 181, cpv. 3, ovvero in merito alla durata della fideiussione di due, cinque o dieci anni. La prassi mostrerà in che modo gli imprenditori metteranno in atto la nuova disposizione con le rispettive banche, con le assicurazioni e ora anche con le proprie organizzazioni professionali, in veste di fideiussori.

Gli importi minimi e massimi della trattenuta e della garanzia solidale sono stati adattati al rincaro registrato dal 1977.

CGC: in caso di contraddizioni con la Norma SIA 118, le Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione (CGC-SIA) prevalgono come condizioni contrattuali, purché le disposizioni divergenti siano menzionate nel contratto (punto 0.2 delle CGC-SIA).

Calcolo del rincaro: la principale modificazione a livello di contenuto concerne il procedimento di calcolo del rincaro. Dato che negli attuali contratti di appalto si utilizzano soprattutto metodi basati sugli indici, mentre il procedimento di computo e verifica delle quantità (MCV) ha praticamente perso tutta la sua importanza, la nuova norma si limita a enumerare i diversi metodi, la cui applicazione è regolamentata dalla nuova serie di Norme SIA 121-124. Il metodo di calcolo del rincaro adottato e l'applicazione della norma corrispondente devono essere precisati nel contratto. Il nuovo formulario SIA per il contratto di appalto è stato adattato di conseguenza.

Imposta sul valore aggiunto: la questione di sapere in che modo interpretare il prezzo offerto da un imprenditore, nel caso in cui non sia precisata l'imposta sul valore aggiunto, è stata regolamentata in base alla prassi vigente nel settore della costruzione, ovvero sia di non ritenerla inclusa nell'offerta.

Posizioni eventuali: le posizioni eventuali che devono essere considerate nella definizione dell'importo dell'offerta devono essere specificate come tali nell'elenco delle prestazioni. Questa disposizione riveste importanza soprattutto nell'ambito delle commesse pubbliche.

Gestione della qualità: le esigenze legate alla qualità e al suo controllo devono essere definite nei documenti per l'appalto. La natura del terreno destinato alla costruzione deve essere verificata da parte del committente, il quale deve precisarne le caratteristiche essenziali nei documenti per l'appalto.

Le altre modificazioni sono di natura accessoria e spesso legate a nuove nozioni giuridiche.

Una revisione «morbida» giustificata

La nuova Norma SIA 118 (2013) riflette la volontà comune delle parti coinvolte nel contratto di appalto di aggiornare la norma per continuare ad applicarla quale base contrattuale riconosciuta.

Ma questa revisione, per così dire «non invasiva» può giustificare la nuova edizione della Norma SIA 118 (2013)? Certamente, la Commissione non ha dubbi al proposito. La nuova norma rispecchia infatti l'attuale prassi contrattuale nel settore della costruzione. Non si può sottacere inoltre il fatto che la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (КВОВ) abbia formalmente segnalato alla Commissione che la Norma SIA 118 (2013) sarebbe sostanzialmente applicata tale e quale da parte dei committenti pubblici.

Senza la revisione, la КВОВ avrebbe presumibilmente emanato delle condizioni generali proprie per il settore pubblico della costruzione e dunque indebolito in modo considerevole la portata della Norma SIA 118.

Non da ultimo, la decisione di aver optato per una revisione «morbida» riconferma la precedente versione e va letta come un auspicio a voler seguire una tradizione ormai consolidata. Nel contempo, la solidità di questa importante base contrattuale del settore svizzero della costruzione non deve tuttavia far dimenticare che, considerata l'aumentata complessità dei processi di costruzione e tenendo conto del numero di istanze coinvolte, diventa sempre più difficile elaborare una norma contrattuale ben accettata da tutti.

* Hans Rudolf Spiess, presidente della Commissione SIA 118, www.baurecht.ch

Acquisto della Norma SIA 118 (2013)

La nuova Norma SIA 118 «Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione» (72 pagine, A4, rilegata, 180 CHF) può essere acquistata sul sito: www.webnorm.ch



Giornate SIA dell'architettura e dell'ingegneria contemporanee

La «15n» – la settimana dell'architettura e dell'ingegneria svizzera contemporanea, tenutasi per la prima volta nel 2006 nel Cantone di Vaud, nel 2012 – l'anno del giubileo SIA – si è trasformata in un evento di portata nazionale; per la prima volta infatti hanno partecipato tutte e 18 le sezioni SIA. Ben 25 000 i visitatori e 332 le opere che hanno aperto i battenti al pubblico. Questo importante appuntamento culturale è un vero successo perché offre al grande pubblico l'opportunità di informarsi direttamente in loco sulle opere degli esperti SIA. L'intenzione è quella di portare avanti l'evento, il ritmo annuale tuttavia, in particolare per le piccole sezioni, si è rivelato troppo serrato, si fatica infatti a trovare progetti adeguati. Per disporre anche di più tempo per apportare miglioramenti concettuali ed elaborare temi specifici, in futuro l'appuntamento si terrà solo ogni due anni.

La 15n avrà dunque luogo soltanto negli anni pari, alternandosi a un altro evento di spicco, ovvero la consegna del riconoscimento SIA *Umsicht – Regards – Sguardi*, che d'ora in poi si terrà solo negli anni dispari (2013 compreso). Dato che nella cornice della 15n le opere ingegneristiche risultano fortemente sottorappresentate, il Comitato organizzativo ha proposto di integrare anche i progetti ancora in fase di costruzione, tanto più che, nel caso di grandi progetti concernenti l'infrastruttura, come la costruzione di una galleria, una visita a progetto finito spesso non è neppure più possibile.

Durante la settimana lavorativa si è riscontrata un'affluenza piuttosto limitata, si è deciso pertanto di organizzare la 15n (che in francese sta per *Quinzaine*, ovvero una settimana e due week end) soltanto sull'arco di tre giornate, durante un fine settimana lungo. La decisione porta con sé anche un altro cambiamento; la 15n è stata ribattezzata *Giornate SIA dell'architettura e dell'ingegneria contemporanee*.

www.15n.ch
www.sia.ch/umsicht (L'ultimo termine per la consegna dei lavori in concorso è il 30 aprile.)

Peter Richner*

Il concetto di sufficienza è lungimirante?

Per raggiungere i propri ambiziosi obiettivi, nella strategia energetica 2050 la Confederazione punta sull'efficienza («meglio») e la consistenza («diverso»). La SIA invita a integrare nelle riflessioni anche il concetto di sufficienza («ridotto»).

La strategia energetica 2050 della Confederazione persegue due obiettivi ambiziosi: l'uscita dal nucleare e la riduzione delle emissioni che influiscono sul clima. La versione attuale verte innanzitutto sulle misure che incentivano l'efficienza, la promozione di energie rinnovabili e una maggiore integrazione nelle reti elettriche europee. In concomitanza con i progressi tecnologici attesi si spera di raggiungere gli obiettivi fissati. La SIA sostiene l'idea di fondo della strategia energetica, ma invita a inglobare nella discussione anche il concetto della sufficienza.

Autorealizzazione attraverso il consumo

La riflessione prende spunto dal fatto che nel ramo degli edifici, ma anche della mobilità, una parte considerevole dell'efficienza guadagnata sia «ribilanciata» da un aumento del consumo (cosiddetto «effetto rebound»). Il motore trainante di tale sviluppo è il benessere crescente che, oggi come in passato, caratterizza la Svizzera. Se partiamo dal presupposto che questo sviluppo positivo continuerà anche in futuro, viene perlomeno da chiedersi se la svolta energetica sia possibile solo con l'impiego delle nuove tecnologie e di misure volte a promuovere l'efficienza.

Diversamente dal tema dell'efficienza portato avanti soprattutto dalla tecnologia, il concetto di sufficienza poggia su un approccio decisamente più complesso, con una componente spiccatamente sociopolitica e un grado elevato di responsabilità individuale. Secondo una visione più generale occorre chiedersi se l'impulso verso l'autorealizzazione che, nella nostra società, si basa per lo più su un maggior consumo di risorse, sfugga al nostro controllo o se siamo in grado di soffermarci a riflettere in modo consapevole prima di agire.

Il tema mette soggezione

È interessante notare che nel rapporto «Le prospettive energetiche per la Svizzera fino al 2050», stilato dalla società Prognos AG, il concetto di sufficienza gioca solo un ruolo marginale. Per il momento anche i media si riferiscono poco al concetto quando parlano del nostro futuro energetico. In seno all'opinione pubblica il discorso è portato avanti con esitazione, il

che è forse attribuibile all'affrettata conclusione che la sufficienza potrebbe trovare riscontro solo in una cerchia ristretta. Di fatto però già oggi si trovano numerosi esempi di comportamento sensibile al concetto di sufficienza e applicabili su larga scala. Basti pensare al brillante esempio del Carsharing proposto da Mobility. Anche la città di Zurigo persegue un approccio simile, mettendo a disposizione appartamenti di pochi metri quadrati, ma offrendo agli inquilini molti locali ad uso comune. Non da ultimo, anche il fatto che la revisione della legge sul territorio sia stata accolta favorevolmente in quasi tutto il Paese testimonia un cambiamento nel modo di pensare.

Se si analizzano più da vicino questi esempi sorgono tuttavia anche delle domande, in particolare sui limiti posti dal sistema. L'impiego di risorse e i costi fissi risultano tanto inferiori quanto più piccolo è l'appartamento, il che rispecchia appieno il concetto della sufficienza. Anche i costi diretti per l'utilizzo, l'acquisto o la locazione risultano inferiori. Se poi l'effetto desiderato è effettivamente prodotto dipende direttamente da come le risorse risparmiate sono utilizzate. Se il denaro risparmiato è investito in una vacanza caraibica – una scelta più che comprensibile – il concetto della sufficienza, rispettato in ambito abitativo, potrebbe finire per rivelarsi controproducente nel bilancio ecologico generale.

Migliore, diverso, ridotto?

La sufficienza ha il potenziale di fornire un contributo significativo alla gestione delle sfide imminenti, questa la tesi del consiglio di esperti SIA in materia energetica. Per il momento si sa però ancora troppo poco su come la sufficienza possa essere messa in pratica e se il concetto trovi la necessaria approvazione per essere efficace. Insieme alla città di Zurigo e a SvizzeraEnergia la SIA presenterà la sua idea in occasione di un convegno che si terrà il 18 giugno 2013.

* vicepresidente consiglio di esperti SIA in materia energetica, vicedirettore EMPA. peter.richner@empa.ch

Convegno: «Qualität durch Mässigung?»

18 giugno 2013, dalle 9.00 alle 17.30, Zurigo (Sihlcity)
Il programma della giornata e il formulario di iscrizione sono disponibili online al link: www.sia.ch/suffizienz (il convegno si terrà in tedesco).
In occasione del convegno sarà pubblicato un dossier bilingue (ted/fra) su TEC21/Tracés dedicato al tema.

Daniele Graber*

Sulla scelta della giusta forma di messa in concorrenza

I committenti pubblici e privati dispongono di tre forme di messa in concorrenza per l'acquisizione di prestazioni d'architettura e d'ingegneria. La loro scelta è dettata da precise esigenze fissate dal committente e non da scelte imponderate come si constata regolarmente nella pratica. Ma come operare la giusta scelta? Quali sono le responsabilità per i committenti, per i loro consulenti e per i membri delle giurie e dei collegi d'esperti?

Nel settore dell'architettura e dell'ingegneria, le forme di messa in concorrenza a disposizione dei committenti sono il concorso di progetto (svolto in forma anonima e disciplinato dal Regolamento SIA 142, edizione 2009), i mandati di studio paralleli (assegnati in forma non anonima e disciplinati dal Regolamento SIA 143, edizione 2009) e il concorso di prestazioni (Regolamento 144, in fase di elaborazione).

Per scegliere la forma più appropriata bisogna considerare il compito da svolgere; ovvero, in breve, se il committente cerca proposte di soluzione a un dato problema, organizzerà un concorso di progetto o, eccezionalmente, un mandato di studio parallelo. Se, per contro, sulla base di un problema ben definito (soluzione già definita), il committente cerca il professionista più idoneo ad eseguire determinate prestazioni nel modo più efficace, opterà per il concorso di prestazioni.

In Ticino solo i concorsi di progettazione sono codificati. In linea generale, le norme legali prescrivono di applicare il Regolamento SIA 142 (art. 20 cpv. 2 RLCpubb/CIAP). Di conseguenza, la possibilità data ai committenti di definire delle proprie regole sussiste solo in presenza di giusti motivi, circostanza che nella realtà non si verifica praticamente mai. Permettendo un ampio margine di manovra, una buona conoscenza del Regolamento SIA 142 permette la sua applicazione nella quasi totalità dei casi nei quali il committente cerca proposte di soluzione a un dato problema. In caso di problematiche particolarmente complesse, come la ristrutturazione di un ospedale o il desiderio di valorizzare una zona urbana senza tuttavia sapere con precisione come intervenire, il committente può procedere tramite mandati di studio paralleli. Analizzando la legislazione e la giurisprudenza relativa ai mandati di studio paralleli, risulta che in Ticino manca la base legale per conferire un mandato diretto al vincitore di un mandato di studio parallelo. Se ciò avvenisse, l'entità aggiudicatrice agirebbe senza una base legale valida.

I concorsi di prestazioni si applicano se i concorsi di progetto e i mandati di studio paralleli non risultano idonei nel caso concreto.

La situazione nella pratica

Nella pratica, si constata una crescente scelta ingiustificata della forma dei mandati di studio paralleli come pure dei concorsi di prestazioni, a scapito dei concorsi di progetto.

Un'analisi dettagliata delle fattispecie ticinesi permette di concludere che il concorso di progetto risulterebbe molto sovente la scelta più rapida, in generale meno costosa e più soddisfacente per il committente. I motivi che spingono i committenti a optare per una data forma di messa in concorrenza sono molteplici: cattive esperienze raccolte in passato, illusione di risparmio, speranza di procedere più rapidamente, convinzione di investire meno risorse, o semplicemente mancata conoscenza di tutte le forme a disposizione. Un altro aspetto problematico per i committenti è la formazione spesso lacunosa dei consulenti, dei membri della giuria e dei membri dei collegi d'esperti.

Le conseguenze di una scelta inappropriata

La scelta della giusta forma è di competenza del committente. I consulenti e i membri della giuria, nonché del collegio d'esperti, in particolare i membri professionisti, sono anch'essi responsabili delle scelte prese dai committenti.

Scegliendo la forma inappropriata si hanno delle conseguenze negative non solo per il committente, in particolare nelle successive fasi di progettazione, realizzazione e utilizzazione dell'opera, ma anche per l'utente dell'opera e pure per i concorrenti. I consulenti dei committenti e i membri professionisti di giurie e collegi d'esperti, quasi sempre architetti e ingegneri, membri SIA e iscritti all'Albo OTIA, fungono da garanti anche verso i partecipanti e non solo nei confronti del proprio committente. Oltre a farsi carico di responsabilità legali, partecipando all'organizzazione di procedimenti non appropriati al caso concreto, assumono obblighi deontologici, sanzionabili dal Codice d'onore SIA e dal Codice deontologico OTIA.

* Daniele Graber, lic. iur., Dipl. Ing. HTL, consulente giuridico, Zurigo e Bellinzona, dg@dgrabber.ch